

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2020 - 2021



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 1

Affisso all'Albo il 29/12/2020

Giulia Stracuzza

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società PSG Volley ASD San Genesio

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente la parte ricorrente patrocinata dall'Avvocato Giuseppe Stracuzza e la società resistente patrocinata dall'Avvocato Stefano Francesco Tagliabue muniti entrambe di giusta procura

rileva

che l'atleta e i genitori esercenti la potestà genitoriale dell'atleta ricorrente richiedevano in via amichevole lo scioglimento del vincolo sportivo della figlia Giulia Stracuzza alla società PSG Volley ASD San Genesio e contestualmente trasmettevano la medesima istanza all'Ufficio tesseramento atleti con "diffida" datata 29 giugno 2020 e convenivano la società PSG Volley ASD San Genesio con ricorso del 23 luglio 2020 per ivi sentir dichiarare l'insussistenza del vincolo sportivo dell'atleta Giulia Stracuzza e la società PSG Volley ASD San Genesio e/o lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa per la figlia Giulia assumendo a sostegno della propria richiesta:

- l'inesistenza di valido tesseramento dell'atleta per la società PSG Volley ASD San Genesio per mancata sottoscrizione da parte dell'atleta e dei genitori esercenti la potestà genitoriale del modello F in fase di primo tesseramento atleti nella stagione agonistica 2019/2020;
- un generale disinteresse da parte della società resistente per le difficoltà circa l'organizzazione familiare dell'atleta;
- il mancato sostegno materiale e psicologico all'atleta da parte della società vincolante in un periodo reso difficile dall'emergenza COVID:

che si costituiva la società resistente alla richiesta di svincolo adducendo:

- che per consolidata giurisprudenza sia di primo che di secondo grado si è sancito che il vincolo tra atleta e società deve intendersi sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza;

- di essersi sempre presa cura della crescita sportiva e personale dell'atleta assecondandone la volontà di svolgere l'attività sportiva anche presso altro sodalizio gradito a lei e ai suoi genitori nella stagione agonistica 2019/2020;

osserva

- che la competenza a decidere su un'istanza avente a oggetto un provvedimento dell'Ufficio Tesseramento è in capo, in applicazione di quanto previsto dall'art.63, comma 7, del Regolamento Giurisdizionale, alla CTA di Roma;
- che la Guida Pratica – Norme Tesseramento – Stagione 2020/2021 al capitolo "Richiesta scioglimento coattivo del vincolo" prevede che la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa debba essere presentata a partire dal 1 luglio 2020, decisione giustificata dal fatto che tale data sancisce l'inizio della nuova annata sportiva;
- che il documento di "diffida" (messa in mora) della società, inviato con PEC è datato 29 giugno 2020 e pertanto precedente al termine di inizio procedura per la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa

ritiene

- che nel caso di specie si configurino gli estremi per l'improcedibilità dell'istanza per mancato rispetto dei dettati degli artt. 64 e ss del Regolamento Giurisdizionale e della circolare per il procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta causa presente nella Guida Pratica 2019/2020;

PQM

- dichiara la propria incompetenza su un'istanza volta a richiedere a questa Commissione una pronuncia su una decisione dell'ufficio Tesseramento in applicazione dell'art 63, comma 7, Regolamento Giurisdizionale;
- dichiara il ricorso dell'atleta, per lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, improcedibile per non aver tenuto conto dei termini previsti dalla Guida Pratica - Norme Tesseramento – Stagione 2020/2021 nella presentazione dello stesso;
- delibera, inoltre, la restituzione della tassa di ricorso versata dalla società resistente e l'incameramento di quella versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 29 dicembre 2020

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente